



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

Settore SEGRETARIO GENERALE

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO «NUMERO_DETERMINA» DEL «DATA_DETERMINA»**

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

Visto l'art.4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito in legge n.48 del 18 aprile 2017, che dispone: "Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città...";

Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, nel testo modificato dall'art.8, comma 1 del D.L.20/02/2017, n.14, convertito in legge con modificazioni della L.18 aprile 2017, n.48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche"; il succitato articolo, così come modificato può trovare applicazione anche in relazione a forme di accattonaggio con modalità vessatorie;

Visti gli artt.9 e 10 del Decreto Legge 20/01/2017, n.14, convertito in Legge n.48/2017 avente ad oggetto “**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**” (cd. DASPO URBANO).

Vista la Legge n.689 del 24/11/1981;

Visto l’art.7 bis del D.Lgs.n. 267/2000.

Rilevato che, in particolare nelle vie centrali e di maggior afflusso pedonale, nonché nelle aree destinate a pubblico parcheggio, viene registrata la presenza di soggetti che in corrispondenza di attività commerciali, anche in giornate festive, richiedono denaro talvolta in forma invasiva o molesta, in modo particolare verso le donne e gli anziani;

Considerato che il fenomeno si presenta sul territorio cittadino con la raccolta dell’elemosina attraverso soggetti bisognosi non solo non residenti o domiciliati a Lodi bensì provenienti da altre città. Anche l’individuazione delle numerose postazioni ove mendicare risulta rispondere a criteri precisi, quali, ad esempio, meccanismi di rotazioni sistematiche dei soggetti citati;

Preso atto che nella città di Lodi il fenomeno sopraindicato è aumentato in modo rilevante;

Rilevato altresì, che le attività di controllo svolte sul territorio evidenziano comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici e dei giardini, con il bivaccamento molesto attuato da soggetti che consumano bevande alcoliche, anche all’esterno di esercizi pubblici e commerciali, espletano i loro bisogni fisiologici a cielo aperto, disturbano la quiete pubblica, determinando lo scadimento della qualità urbana e generando nei cittadini sentimenti di forte apprensione e inquietudine, causata dalla percezione di pericolo;

Rilevato che tale situazione è stata oggetto di numerose segnalazioni da parte di comuni cittadini, degli esercenti attività commerciali e degli organi di informazione, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Atteso che tali circostanze sono state rilevate anche dal personale del Corpo di Polizia Locale, che ha impiegato il proprio personale a fini dissuasivi ed eseguito numerosi controlli sugli autori di detti comportamenti molesti o indecorosi, senza ottenere, tuttavia, particolari effetti risolutivi, in assenza di adeguati strumenti giuridici a carattere ordinatorio, prescrittivo e sanzionatorio;

Ritenuto che la recrudescenza dei fenomeni sopradescritti necessita di essere posta sotto controllo per evitare ulteriori conseguenze negative per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, conseguenze dovute alla sensazione di degrado che le manifestazioni anzidette comportano, al rischio di provocare situazioni incresciose con i cittadini, allo sfruttamento che tali situazioni possano comportare con particolare riferimento ai minori;

Dato atto che la presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Lodi

ORDINA

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale:

- a) Di mendicare e di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio;
 - b) Di bivaccare negli spazi pubblici, nei giardini, all'esterno di esercizi pubblici e commerciali ed in tutti i luoghi frequentati dai cittadini, ponendo in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali la consumazione di bevande alcoliche, l'espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo, l'intralcio per il libero transito e la molestia a cittadini, in particolare donne e anziani.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, nonché dall'*articolo 7, comma 15-bis*, del codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e delle ulteriori specifiche sanzioni previste dall'ordinamento, la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 300,00** con possibilità di pagamento nella misura ridotta entro 60 giorni, di € 100,00. L'accertamento della condotta illecita comporterà, nei casi previsti, **l'emissione dell'Ordine di Allontanamento**, a norma degli artt.9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito in Legge n.48 del 18 aprile 2017 con trasmissione del provvedimento al Questore per quanto di competenza.
3. La presente ordinanza ha decorrenza immediata a far data dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line e resterà in vigore per una durata di 120 giorni, salvo proroga, decorrenti dalla sua pubblicazione, al fine di consentire di approntare specifici ulteriori provvedimenti amministrativi e regolamentari.
4. In attesa della modifica del Regolamento di Polizia Urbana atta a definire più puntualmente ed in dettaglio gli ambiti territoriali in cui poter applicare l'ordine di allontanamento e la relativa sanzione, si ritiene necessario, per motivi contingibili e urgenti, stabilire che l'ordine

di allontanamento previsto dal punto 2 della presente Ordinanza sia applicato nei seguenti ambiti territoriali della città di Lodi:

- a. Aree verdi, parchi, giardini e relative pertinenze;
 - b. Aree verdi ed aree attrezzate di gioco e ricreative ad uso di bambini e relative pertinenze;
 - c. Aree contrassegnate dalla presenza di attività commerciali e pubblici esercizi comprese le pertinenze;
 - d. Aree destinate a pubblico parcheggio.
5. L'ordine di allontanamento previsto dal punto 2 della presente Ordinanza sarà altresì applicato in tutti i casi in cui nel territorio della città di Lodi siano rilevate:
- a. Violazioni in materia di stato di ubriachezza
 - b. Atti contrari alla pubblica decenza
 - c. Commercio abusivo
 - d. Attività di parcheggiatore o di guardia macchine abusivo.
6. La Polizia Locale è incaricata del controllo sull'osservanza della presente ordinanza, della sua esecuzione e della sua divulgazione a mezzo di manifesti pubblicati negli appositi spazi destinati all'affissione.
7. La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza al Sig. Prefetto della Provincia di Lodi e al Sig. Questore.
8. Che la presente ordinanza:
- a. Sia pubblicata all'Albo pretorio on line per 15 consecutivi;
 - b. Sia pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;
 - c. Sia data ampia diffusione in tutto il territorio comunale a cura degli uffici comunali competenti.
9. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Lodi, 11 agosto 2017

Sottoscritto dal Sindaco
«FIRMATARIO»
con firma digitale